

RG n. 4/2022



Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE

IL G.D. dott.ssa Rossi Silvia ,

letta l'istanza di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012 depositata da GUGNELLI MARIA LUISA (cf: GGNMLS35B50H294T), assistita e rappresentata dall'Avv.to Fabio Mennino in qualità di amministratore di sostegno nominato con decreto emesso in data 12.5.2021; ritenuta preliminarmente sussistente la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

preso atto che gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall'istante nel quinquennio (di cui si dà conto a pag. 11 e 12 del ricorso) si qualificano quali pagamento di debito pregresso e, pertanto, non sono ostativi all'apertura della liquidazione;

che, dunque, sussistono le condizioni previste dalla legge per l'apertura della liquidazione del patrimonio e, in particolare, dall'art. 6 co. 2 lett. a) l. n. 3/12;

che, infatti, allo stato l'istante non è in grado di far puntualmente fronte alle spese di sostentamento e al pagamento delle obbligazioni contratte stante l'assenza di un patrimonio rapidamente liquidabile e, quindi, idoneo a superare la situazione di squilibrio economico in cui versa la ricorrente;

invero, le ragioni sul punto addotte nel ricorso comprovano l'attuale situazione di "paralisi" dell'attività dismissiva del patrimonio con evidente pregiudizio per la ricorrente anche in



punto di maturazione di ulteriori passività quali il pagamento mensile della retta della struttura in cui è degente;

rilevato che ad oggi l'istante percepisce pensione di invalidità pari ad euro 816,29 mensili, oltre a contributo di fondo pensione per agenti di euro 231,52 mensili, così per complessivi euro 1.047,81 mensili;

rilevato che la retta mensile ammonta ad euro 1.500,00;

che fra le ulteriori spese mensili da considerare vi sono le spese di gestione della procedura di amministrazione di sostegno (euro 150,00) e le spese mediche e varie (pari ad euro 300,00);

che, in ogni caso, stante l'importo della retta superiore alla fonte mensile di entrata si rende necessario lasciare nella disponibilità dell'istante anche il saldo dei c/c indicati in ricorso (cfr. pag. 14 del ricorso);

che, invece, ogni ulteriore bene- immobile, mobile e mobile registrato- sarà appreso alla liquidazione;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di GUGNELLI MARIA LUISA (cf: GGNMLS35B50H294T),

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott.ssa FEDERICA FABBRI, già Gestore dell'OCC

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano annotati trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA



la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

ORDINA

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore

DISPONE

ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. f) l n. 3/12 che le somme percepite a titolo di pensione di invalidità pari ad euro 816,29 mensili, e a titolo di contributo di fondo pensione per agenti di euro 231,52 mensili, così per complessivi euro 1.047,81 mensili, oltre che il saldo dei conti correnti indicati in ricorso, rimangano nella disponibilità dell'istante

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, 6.5.2022

Il giudice

Dott.ssa Silvia Rossi

